

<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DI CUI ALL'ART. 15, D.L. 34/2019</p>
--

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 30 aprile 2019, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono i provvedimenti di ingiunzione fiscale in materia di tributi locali emessi dal Comune di Rocca San Giovanni o dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, notificati negli anni dal 2000 al 2017.

2. Per i provvedimenti di cui al comma 1 opera l'esclusione delle sanzioni.

3. Il procedimento di definizione agevolata disciplina le modalità con le quali i contribuenti possono procedere con il pagamento del tributo, rinunciando ad eventuali giudizi pendenti, e le modalità di comunicazione da parte del Comune o dell'ente concessionario in merito alle somme da corrispondere per la definizione agevolata.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata dei provvedimenti di cui all'art. 2 deve essere presentata entro il **31 luglio 2019**. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda (sulla base del modello allegato al presente regolamento), esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, specificando l'eventuale pendenza di giudizio avente ad oggetto il tributo cui si riferisce l'istanza e indicando i riferimenti del procedimento giudiziario attivato, con il relativo impegno a rinunciare al giudizio.

Articolo 4 – Importi dovuti dal contribuente

1. Ai fini della definizione agevolata di cui all'art. 2, il contribuente può definire il pagamento del tributo come segue:

- attraverso la corresponsione in unica soluzione, entro il termine del 30 settembre 2019;
- attraverso il pagamento delle rate trimestrali che il contribuente indicherà nell'istanza di definizione agevolata, fino ad un **massimo di n. 8 rate**.

2. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in caso di pendenza di giudizio. In ogni caso la definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

3. All'importo calcolato ai sensi del comma 1 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di

definizione agevolata.

Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione*

1. La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti in base al precedente art. 4.
2. Il Comune notifica la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse entro il 31 agosto 2019.
3. Nel modello di domanda, di cui all'art. 3 sono rese note anche le modalità di pagamento, con riferimento a ciascun tributo comunale.